

Revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: le Sezioni Unite valorizzano il principio di tassatività.

di **Alessandro Malacarne**

Sommario. 1. La quaestio iuris oggetto di rimessione e il panorama normativo di riferimento. – 2. Il contrasto giurisprudenziale. – 3. Brevi osservazioni in merito alla soluzione adottata dal Supremo Consesso.

1. La *quaestio iuris* oggetto di rimessione e il panorama normativo di riferimento.

La garanzia dell'effettività del diritto di difesa (tecnica) passa attraverso la capacità di ogni ordinamento democratico di garantire a tutti i cittadini un libero accesso alla giustizia¹.

A tal proposito, l'art. 24 comma 3 Cost. prevede che siano *"assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione"*: la norma impone allo Stato di predisporre tutti gli strumenti necessari per valorizzarne concretamente il contenuto. Fra questi, l'istituto del patrocinio a spese dello Stato è sicuramente quello più significativo, poiché permette a coloro che non hanno i mezzi e le risorse necessarie per nominare un difensore di fiducia di vedere tutelati comunque i propri diritti. Su quest'ultimo versante, si è autorevolmente osservato come una volta *"affermato un diritto, è necessario che il sistema ne garantisca l'esercizio senza che le sue implicazioni possano incidere pregiudicandolo"* in quanto *"non si può escludere la presenza di diritti in considerazione dei costi che il loro esercizio determina"*². Senonché, preso atto che l'istituto in esame trova il proprio fondamento nei principi solidaristici e di uguaglianza sanciti nella Carta Fondamentale³, qualora il cittadino tenti di eludere quei limiti

¹ In questo senso, già, Corte cost., 18 marzo 1957, n. 46, in www.cortecostituzionale.it, secondo la quale *"il diritto alla difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, deve essere inteso come potestà effettiva di assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che [...] venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti"*.

² Per entrambe le citazioni, G. SPANGHER, *Considerazioni sul processo "criminale" italiano*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 138.

³ Cfr. Corte cost., 10 maggio 2002, n. 186, in www.cortecostituzionale.it, secondo cui l'istituto del patrocinio a spese dello Stato *"rimanda ad un'idea della solidarietà che postula l'intervento e il sostegno finanziario dello Stato"*.

legislativamente posti a tutela del non abbiente, lo Stato non può che reagire con forza rispetto a siffatte condotte elusive.

Questa premessa risulta indispensabile al fine di inquadrare la tematica controversa che ha reso necessario il recente intervento delle Sezioni Unite⁴ ex art. 618 comma 1 c.p.p. Con l'ordinanza n. 29284 del 2019, infatti, la sesta sezione della Suprema Corte ha rimesso al Supremo Consesso la seguente questione di diritto: *"se la falsità o incompletezza dell'autocertificazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ne comporti l'inammissibilità e, dunque, la revoca, in caso di intervenuta ammissione, anche nell'ipotesi in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge; ovvero in tale ultima ipotesi, non incidendo sull'ammissibilità dell'istanza, ne determini la revoca soltanto nei casi espressamente previsti dagli artt. 95 e 112 del d.P.R. n. 115 del 2002"*⁵.

Il contrasto giurisprudenziale chiama in causa, contemporaneamente, tre argomenti diversi ma connessi fra loro: la falsità dell'autocertificazione del reddito, la revoca del decreto di ammissione e l'individuazione della condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 95 del d.P.R. n. 115/2002 (da ora in poi "decreto").

Procedendo con ordine, è anzitutto necessario un breve inquadramento della vicenda che ha portato alla pronuncia che si annota. Al ricorrente era stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato poiché, a seguito di alcuni accertamenti della Guardia di Finanza, era emerso come quest'ultimo avesse omesso di dichiarare il reddito di alcuni membri del proprio nucleo familiare. Esperita e rigettata l'opposizione ex art. 99, l'istante proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione degli artt. 75, 76, 95 e 112 del decreto e l'illogicità della motivazione, in quanto la mancata dichiarazione dei redditi dei familiari non avrebbe influito sul *quantum* necessario per ottenere il beneficio.

In via preliminare, è necessario osservare come l'elemento che rende così insidiosa la questione in esame debba essere identificato nella circostanza per cui quest'ultima si inserisce all'interno di una zona grigia nell'ambito delle ipotesi di revoca del beneficio, in quanto non espressamente ricompresa né all'interno delle situazioni elencate all'art. 112 del decreto, né integrante, di per sé, il reato cui all'art. 95. Pertanto, al fine di dirimere la controversia, risulta

⁴ Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2019, n. 14723, in *Dejure.it*. Accoglie con favore la soluzione adottata dalla Corte, A. DE FRANCESCO, *La falsità o inesattezza della dichiarazione sostitutiva non comporta la revoca del beneficio, se i redditi non superano il limite di legge*, in *Dir.giust.online*, 13 maggio 2020; L. DIPAOLA, *La falsità o incompletezza nella dichiarazione sostitutiva di certificazione non comporta ipso iure la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato*, in *Penaledp online*, 8 giugno 2020.

⁵ Così, Cass., ord., Sez. IV, 4 giugno 2019, n. 29284, in *Dejure.it*

necessario chiedersi se la disciplina del patrocinio a spese dello Stato - anche alla luce dei principi costituzionali che la governano - permetta al giudice di procedere alla revoca del beneficio anche in casi, come quello in oggetto, non espressamente previsti dalla legge.

Com'è noto, il d.P.R. n. 115 del 2002 individua sei ipotesi di revoca espressa del provvedimento di ammissione al beneficio.

In particolare, l'art. 112 comma 1, lett. a) contempla un decreto motivato di revoca allorquando l'interessato non abbia provveduto a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione della istanza o dalla eventuale precedente comunicazione di variazione. La medesima sanzione - in ossequio alla lett. b) - è prevista laddove, sempre a seguito della comunicazione ex art. 79 comma 1 lett. d), le condizioni reddituali risultino variate in misura tale da escludere l'ammissione.

Un'ulteriore ipotesi è altresì indicata alla lett. c) della stessa disposizione: si tratta del caso in cui il cittadino extracomunitario non abbia prodotto, entro il termine previsto all'art. 94 comma 3, la certificazione dell'autorità consolare.

In aggiunta, la lettera d) impone la revoca del beneficio se risulta provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92 del decreto.

Al di là dei casi testé richiamati, l'art. 112 comma 2 stabilisce che il magistrato possa procedere con la revoca allorquando, ex art. 96 comma 2, 3 e cioè a seguito degli accertamenti integrativi richiesti dal giudice procedente, vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92.

Infine, ai sensi dell'art. 95, la revoca deve essere disposta laddove l'istante sia stato condannato per il reato di falsa od omessa dichiarazione.

Proprio quest'ultima disposizione è stata al centro di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale - in ordine all'individuazione della condotta penalmente rilevante - che, come si avrà modo di vedere, risulta significativamente legato al tema oggetto della trattazione. A quest'ultimo proposito, giova sottolineare come con la legge n. 134 del 2001, il legislatore - nell'ottica di semplificare l'iter per l'accesso al beneficio - ha abrogato l'obbligo di allegazione che era in precedenza richiesto a norma dell'art. 5 comma 2 della legge n. 217 del 1990, sostituendolo con un'autocertificazione. Si è trattato, condivisibilmente, di una de-burocratizzazione che ha avuto come intento principale quello di rendere maggiormente effettiva la tutela del non abbiente, con il rischio, tuttavia, di rendere più agevole l'elusione dei limiti imposti per l'accesso al beneficio. In ordine a tale considerazione, invero, il legislatore, al fine di evitare l'abuso di tale strumento, era già intervenuto con l'art. 5 comma 7 della legge n. 217 del 1990 - confluito poi nell'attuale art. 95 - che ha dato vita ad una fattispecie

autonoma⁶ di reato proprio, contro la fede pubblica, di mera condotta e di pericolo, che punisce, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37, le falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'art. 79 comma 1, lettere b), c) e d), contemplando un aggravamento di pena se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al beneficio⁷. Inoltre, ed è questo il punto nodale, laddove vi sia stata condanna, la disposizione impone al giudice di disporre la revoca del beneficio, con efficacia *ex tunc*, ed il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

2. Il contrasto giurisprudenziale.

Il quadro legislativo sopra descritto ha fatto da sfondo al contrasto giurisprudenziale che ha reso necessario l'intervento della Suprema Corte nella sua più autorevole composizione.

In base ad un primo orientamento, fino ad oggi maggioritario, si riteneva che il giudice dovesse procedere alla revoca del beneficio allorquando, indipendentemente dal superamento dei limiti di soglia e dall'integrazione del reato *ex art. 95*, la dichiarazione dell'interessato risultasse incompleta o mendace all'esito dei controlli disposti dal magistrato. In tal caso, infatti, la falsa dichiarazione avrebbe reso *ab origine*⁸ viziata la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L'assunto, com'è noto, trova il suo fondamento in un *obiter dictum* del Supremo Consesso⁹, secondo cui la veridicità delle indicazioni contenute nell'autocertificazione è connessa con "*l'ammissibilità dell'istanza e non a quella del beneficio*", perciò una dichiarazione mendace comporterebbe, necessariamente, l'inammissibilità della richiesta o, laddove si riveli falsa *ex post*, la revoca di essa. In conseguenza di ciò, al giudice sarebbe preclusa ogni valutazione nel merito, essendo l'istanza, già di per sé, inammissibile.

⁶ L'autonomia rispetto alla fattispecie dell'art. 483 c.p. è evidenziata anche dal fatto che la norma in esame non opera nessun richiamo alla disposizione codicistica e prevede un regime sanzionatorio autonomo ed aggravato rispetto a quest'ultima (cfr. Cass., Sez. V, 11 dicembre 2007 n. 5532, in *Dejure.it*).

⁷ Secondo Cass., Sez. IV, 1° gennaio 2018, n. 4623, "*giòva rammentare che il reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 si consuma con la presentazione o la omissione delle dichiarazioni o delle comunicazioni per l'attestazione di reddito necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o per il mantenimento del beneficio*".

⁸ Cfr. Cass., Sez. IV, 14 marzo 2012, n. 19611, in *Dejure.it* secondo la quale "*sostanzialmente, si tratta della revoca di un beneficio concesso in relazione ad istanza da ritenersi "ab origine" inammissibile*".

⁹ Cass., Sez. Un., 27 novembre 2008, n. 6591, in *Dejure.it*. In senso conforme, successivamente, Cass., Sez. IV, 16 aprile 2019, n. 20836, in *Dejure.it*; Cass., Sez. IV, 4 dicembre 2019, n. 5790, in *Dejure.it*.

A favore della tesi in oggetto depone anche un'interpretazione sistematica dell'art. 95 in base alla quale, sebbene la revoca del beneficio previsto dalla seconda parte della disposizione sia una conseguenza obbligatoria della condanna, ciò non esclude che il giudice possa, prima di questa ed a prescindere da essa, revocare *ex officio* il beneficio quale forma di autotutela preventiva dell'ordinamento. Seguendo questa linea di pensiero, dunque, la revoca *ex art. 95 comma 2* nient'altro sarebbe se non un'ipotesi residuale da applicarsi laddove il giudice non l'abbia già disposta in precedenza¹⁰.

La soluzione da ultimo ricordata appare coerente con un'esegesi squisitamente formale della garanzia in esame. La semplice omissione o inesattezza dell'autocertificazione, infatti, costituirebbe *"una violazione del dovere di lealtà del singolo verso le istituzioni"*¹¹ in grado di produrre la revoca del beneficio già concesso. Tuttavia, se è pur vero che il patrocinio a spese dello Stato trova il suo fondamento nel principio solidaristico - che, come tale, impone di predisporre strumenti per evirare possibili abusi della facoltà in oggetto - sembra difficilmente sostenibile che possa riconoscersi in capo al giudice un potere di revoca non espressamente disciplinato dalla legge.

Di quest'ultima esigenza si fa carico altra parte della giurisprudenza¹² - fatta propria anche dall'ordinanza di rimessione - secondo cui la mera falsità (commissiva od omissiva) dell'autocertificazione non importerebbe, di per sé, la revoca del beneficio, laddove ciò non abbia comportato, in concreto, il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione. A questo proposito, si evidenzia come l'istituto della revoca possa operare solo ed esclusivamente nei casi tassativamente indicati dalla legge, poiché trattasi di un atto che va ad incidere, limitandolo, sul diritto di difesa costituzionalmente tutelato ai sensi dell'art. 24 comma 3, Cost.

Infine, una terza impostazione - che pare mitigare parzialmente la tesi maggioritaria - pur ritenendo sufficiente, ai fini dell'adozione della revoca, la non veridicità della dichiarazione reddituale, impone al giudice di emettere il provvedimento solo quando sussistano presunzioni gravi, precise e concordati che consentano di ritenere il superamento dei limiti di reddito¹³.

¹⁰ In questo senso, Cass., Sez. IV, 14 marzo 2012, n. 19611, in *Dejure.it*, con nota di A. FOTI, *Falsità della dichiarazione? Revoca del beneficio*, in *Dir.giust.online*, 0/2012, p. 395 ss.

¹¹ Critico rispetto all'orientamento in esame, I. GIACONA, *Sempre punibile l'omessa dichiarazione di titolarità di diritti reali del richiedente il patrocinio a spese dello Stato*, in *Dir.pen.proc.*, 2009, 1395.

¹² Cfr., Cass., Sez. IV, 27 marzo 2019, n. 18945, in *Dejure.it*.

¹³ Cfr. Cass., Sez. IV, 8 gennaio 2019, n. 17225, in *Dejure.it*.

3. Brevi osservazioni in merito alla soluzione adottata dal Supremo Consesso.

Le Sezioni Unite, nella sentenza in epigrafe, mostrano di condividere il secondo degli orientamenti sopra richiamati, facendo leva su un percorso logico che può essere meglio esplicitato nei termini che seguono.

Come già ricordato, la legge prevede che la revoca del beneficio debba essere disposta, fra le altre, allorquando l'istante sia stato condannato per il reato di cui all'art. 95. Concentrando l'attenzione sul fatto tipico della fattispecie incriminatrice, la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite¹⁴ - confermata anche dalla sentenza in commento - ha ritenuto di dover qualificare come oggettivamente rilevante, sul versante penale, la condotta di falsificazione attiva o commissiva dell'interessato, anche qualora ciò non influisca sui limiti di reddito fissati per l'ammissione al beneficio. Ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, perciò, deve ritenersi sufficiente la semplice mendacità o incompletezza dell'autocertificazione, indipendentemente dal fatto che tali omissioni non possano comunque incidere sull'ammissione.

Non essendo questa la sede per ripercorrere in modo esaustivo le argomentazioni fatte proprie dalla Suprema Corte¹⁵, non può non osservarsi come, anche volendo accogliere siffatta impostazione, sia di tutta evidenza che per aversi condanna – e, perciò, revoca obbligatoria del decreto di ammissione ex art. 95 – il giudice dovrà altresì accertare l'elemento soggettivo del reato in questione.

A quest'ultimo proposito, vi è unanimità nel ritenere che il piano della colpevolezza sia integrato dal semplice dolo generico: coscienza e volontà del falso. Tuttavia, la Corte di legittimità ha più volte affermato che quest'ultimo "*non può essere considerato in re ipsa ma deve essere rigorosamente provato*"¹⁶. Pertanto, è ormai pacifico che la sussistenza del

¹⁴ Cfr., *supra* nota 9.

¹⁵ Cfr. L. DIPAOLA, *Sub art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretto da G.LATTANZI-E.LUPO, Giuffrè, Milano, 2012, p. 1583 ss; ID., *Qualsivoglia autocertificazione "non veritiera" configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 95 del D.P.R. 115 del 2002*, in *Cass.pen.*, 2009, p. 2328 ss.; ID., *Il patrocinio dei non abbienti*, in G.DEAN (a cura di), *I soggetti, Trattato di procedura penale*, diretto da G.SPANGHER, Utet, Torino, 2009, p. 834; A. MONTAGNA, *Reato di false dichiarazioni*, in *Dir.pen.proc.*, 2009, p. 552 ss; P. SECHI, *In tema di veridicità dell'istanza di ammissione al patrocinio per i non abbienti*, in *Giur.it.*, 2010, p. 2.

¹⁶ Cfr., fra le molte, Cass., Sez. IV, 27 novembre 2019, n. 49572, in *Dejure.it*; Cass., Sez. IV, 11 gennaio 2018, n. 7192, in *Dejure.it*. A tal proposito, peraltro, in giurisprudenza si è andato consolidando anche un ulteriore orientamento in base al quale non può ritenersi operante, nelle ipotesi in esame, neppure la disciplina dell'art. 47 c.p., in quanto gli artt. 76 e 79 del decreto non costituiscono norme extra-penali in grado di

reato *de quo* debba escludersi, seppure questi risulti integrato sul piano oggettivo, laddove l'istanza contenga una falsità od una omissione che derivi *"da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo"*¹⁷, salvo la prova del dolo eventuale.

Quanto premesso appare strettamente correlato con il tema oggetto di rimessione. Infatti, anche qualora l'istante abbia omesso di dichiarare parte del proprio reddito, la revoca ex art. 95 non potrà operare se la condotta da questi tenuta non sia stata dolosa. Il legislatore, a ragione, ha ritenuto di dover riferire l'obbligatorietà della revoca solo ed esclusivamente alle ipotesi di sopraggiunta condanna.

Alla luce di quanto brevemente osservato, il quesito posto alle Sezioni Unite, seguendo l'esegesi fornita dalla tesi giurisprudenziale sino ad oggi dominate, si risolverebbe nel domandarsi se sia sufficiente, per disporre la revoca - al di là delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, ed in particolare quella di cui all'art. 95 - la mera integrazione del fatto tipico del reato, e cioè la condotta di colui che ponga in essere un'autocertificazione incompleta o mendace a prescindere dal superamento dei limiti di ammissibilità.

Senonché, l'inquadramento del problema nei termini sopra enucleati non appare risolutivo. Al contrario, sembra più appropriato cercare di definire la questione da un angolo visuale differente. A tal fine - precisa la Corte - risulta doveroso scindere il piano del falso da quello della revoca. Com'è stato sostenuto da una parte della giurisprudenza, infatti, l'orientamento maggioritario opera *"una confusione tra i non coincidenti presupposti per la sussistenza del reato di falso di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, e quelli per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato"*¹⁸.

A tal proposito, è opportuno notare che allorquando la giurisprudenza maggioritaria richiama a proprio sostegno le argomentazioni delle Sezioni Unite n. 6591/2008, si dimentica di valutare che quel percorso argomentativo è stato sviluppato dal Supremo Consesso con esclusivo riferimento all'integrabilità della fattispecie criminosa di cui all'art. 95. Giova evidenziare, infatti, che quando si allude alla circostanza per cui vi sarebbe una irrilevanza (*"indipendentemente"*) della effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, si omette di esplicitare che quest'ultima

fondare un'ignoranza scusabile dell'agente. L'istante, perciò, non potrà *"invocare, per escludere la colpa, la ignoranza sui presupposti di fatto che integrano la disciplina del patrocinio a spese dello Stato con riferimento ai soggetti e all'oggetto della dichiarazione di scienza da allegare alla richiesta di ammissione"* (cfr. Cass., Sez. IV, 11 luglio 2018, n. 47760, in *Dejure.it*).

¹⁷ Così, Cass., Sez. IV, 31 gennaio 2018, n. 4623, in *Dejure.it*. Conformemente, da ultimo, Cass., Sez. IV, 20 febbraio 2019, n. 7675, in *Dejure.it*.

¹⁸ Cfr., Cass., Sez. IV, 27 marzo 2019, n. 18945, in *Dejure.it*.

situazione viene ricollegata, dalla stessa Corte, all'integrazione del reato e non, viceversa, a presunte ipotesi di revoca non tipizzate. Nel paragrafo 2.3 della sentenza testé richiamata, infatti, i giudici riferiscono l'affermazione secondo la quale *"la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva (art. 95, art. 79, lett. c) è connessa all'ammissibilità dell'istanza non a quella del beneficio"*, al conseguente *"inganno potenziale"* che ne deriva, facendo da ciò conseguire che *"il reato di pericolo si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte i dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva"*. Orbene, alla luce di ciò appare evidente che il ragionamento del giudice di legittimità sia tutto incentrato sul piano del fatto tipico del reato e non, invece, su quello della revoca.

In aggiunta a quanto sin d'ora rilevato, deve evidenziarsi come il requisito di ammissibilità dell'istanza – e cioè la corrispondenza a verità del suo contenuto – così per come individuato dalla tesi maggioritaria, non è espressamente rinvenibile nell'art. 79 del decreto. Pertanto, accogliere un'impostazione siffatta significherebbe imporre un onere all'istante che, a ben vedere, si pone in contrasto con l'esigenza di garantire un effettivo e celere accesso alla giustizia.

Ciò detto, non può non osservarsi come una corretta soluzione al quesito debba necessariamente muovere dall'analisi dei principi che governano la materia in esame.

Come già ricordato, la revoca del beneficio si giustifica alla luce del fatto che l'istante ha "lucrato" su un istituto che trova il proprio fondamento nel principio solidaristico. L'ordinamento, per mezzo della revoca, reagisce di fronte alla scorrettezza del richiedente che, con il suo operato, lede indirettamente l'intera collettività. In particolare, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 95 si è ritenuto di dover tutelare il principio testé ricordato da possibili abusi, solo laddove vi sia stata "frode" consapevole da parte dell'istante e, cioè, esclusivamente nelle ipotesi di integrazione del reato in tutte le sue componenti, oggettive e soggettive.

Tuttavia, è altrettanto evidente come l'operatività di tale istituto debba essere bilanciata con le esigenze di tutela del diritto di difesa cristallizzato all'art. 24 Cost.; il patrocinio a spese dello Stato è volto a garantire molteplici diritti costituzionali, cosicché ogni limitazione alla sua concreta operatività deve essere attentamente calibrata con l'esigenza di tutelare i cardini del "giusto processo".

Proprio alla luce di tali osservazioni, si comprende il motivo in virtù del quale la legge non ha espressamente previsto che una mera irregolarità nell'autocertificazione, di per sé sola, possa essere qualificata come causa di revoca. L'omessa previsione di tale ipotesi, a ben vedere, deve considerarsi una scelta ponderata e consapevole da parte del legislatore il quale, evidentemente, ha voluto disciplinare tali casi in via tassativa, al fine di evitare

che la concessione del beneficio possa essere oggetto di limitazioni arbitrarie o discrezionali da parte dell'autorità procedente.

A conferma di quanto affermato, i giudici estensori della sentenza in epigrafe richiamano una precedente pronuncia delle Sezioni Unite¹⁹ che erano state adite per dirimere un contrasto concernente la legittimità di quell'indirizzo pretorio che riteneva possibile la revoca *ex officio* anche in mancanza di una richiesta dell'Ufficio finanziario, qualora risultasse provata la mancanza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio. In quella sede, la Corte ebbe modo di precisare come tale potere possa essere esercitato dal giudice solo ed esclusivamente nelle ipotesi di cd. "revoca formale", cioè quelle tassativamente tipizzate dalla legge. In questo senso, perciò, non può che essere condivisa l'osservazione di chi rileva come *"la tassatività delle condizioni per poter accedere al beneficio è speculare alle ipotesi di revoca dello stesso"*²⁰.

Pertanto, se è vero che il reato *ex art. 95* è oggettivamente integrato dalla mera falsità, non può prevedersi un automatismo della revoca nel caso in cui il reddito non dichiarato non incida sulla soglia prevista dalla norma per l'ammissione al beneficio. La tutela contro possibili elusioni dei limiti reddituali è fornita dalla fattispecie incriminatrice la quale, ai fini della revoca, richiede la volontà e la consapevolezza del falso in capo all'istante. Qualora tale ultimo requisito non sussista, la tutela del diritto inviolabile di difesa deve prevalere su altri interessi. Come si legge in motivazione, infatti, *"l'esigenza di recuperare le somme corrisposte dallo Stato, a fronte di comportamenti non del tutto trasparenti ed affidabili da parte dell'istante, è soddisfatta dalla previsione della revoca dell'ammissione con effetto retroattivo, [esclusivamente] in conseguenza dell'intervenuta condanna in sede penale"*²¹. Tutto ciò considerato, la pronuncia del Supremo Consesso non può che essere accolta con favore. La soluzione adottata dalla Corte, pur collocandosi nel solco di quella giurisprudenza che – certamente non esente da censure – ritiene penalmente rilevante ogni tipologia di omissione contenuta nell'autocertificazione, opera una condivisibile scissione tra il piano dell'integrazione della fattispecie incriminatrice e quello dell'operatività della revoca.

¹⁹ Cfr. Cass., Sez. Un., 14 luglio 2004, n. 36168, in *Dejure.it* con nota di L. DIPAOLA, *Sulla revoca d'ufficio del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le Sezioni unite invitano al rispetto del dettato normativo*, in *Cass.pen.*, 2004, p. 4036 ss e di F. CASASOLE, *Il potere di revoca dell'ammissione al patrocinio per i non abbienti*, in *Dir.pen.proc.*, p. 310 ss.

²⁰ Così, L. DIPAOLA, *Sub art. 112 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*, in *Codice di procedura penale, cit.*, p. 1615.

²¹ Cfr. Cass., Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2019, n. 14723, *cit.*

Su questo versante, i Giudici di legittimità - pur senza un espresso richiamo - sembrano dare concreta attuazione ad un risalente monito della Corte costituzionale che aveva già avuto modo di censurare quella prassi giurisprudenziale deviante che, facendo leva su una non ben definita "autotutela" amministrativa, riteneva legittimo il provvedimento di revoca pur in assenza dei presupposti espressamente fissati dalla legge. In quella sede, i Giudici di Palazzo della Consulta ebbero modo di affermare come al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla normativa non sia configurabile, in capo al giudice, alcun potere di revoca del beneficio già accordato, in quanto *"nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, il giudice esercita appieno una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale, sicché i provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione, revocabili dal giudice nei limiti e sui presupposti espressamente previsti, e rimuovibili, negli altri casi, solo attraverso gli strumenti di impugnazione, che nella specie sono quelli previsti dalla legge che istituisce il patrocinio a spese dello Stato"*²².

La pronuncia in epigrafe, in conclusione, contribuisce certamente a rendere maggiormente concreta ed effettiva la garanzia del diritto alla difesa tecnica che, come autorevolmente osservato, costituisce *"il perno di uno svolgimento processuale autenticamente giurisdizionale"*²³.

²² Cfr. Corte cost., 14 aprile 1999, n. 144, in *cortecostituzionale.it*

²³ Così, M. CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, Vol. II, Giuffrè, Milano, 1984, p. 135.